

**Bruxelles, 16 luglio 2026
(OR. en)**

12007/26

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0429 (COD)**

**JAI 1011
ENFOPOL 271
CRIMORG 163
IXIM 164
DATAPROTECT 241
CYBER 346
COPEN 288
FREMP 254
TELECOM 393
COMPET 970
MI 794
CONSOM 239
DIGIT 205
CODEC 1467**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	15 luglio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 393 final
Oggetto:	PARERE DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione del Consiglio riguardante la proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 393 final.



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 15.7.2026
COM(2026) 393 final

2025/0429 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
sugli emendamenti del Parlamento europeo
alla posizione del Consiglio**

**riguardante la proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO**

**relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per
quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione
interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro
tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori**

PARERE DELLA COMMISSIONE

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
sugli emendamenti del Parlamento europeo
alla posizione del Consiglio**

**riguardante la proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO**

relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori

1. INTRODUZIONE

A norma dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione formula un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. La Commissione esprime qui di seguito il suo parere sui tre emendamenti proposti dal Parlamento.

2. CONTESTO

Il regolamento (UE) 2021/1232 (di seguito "regolamento provvisorio") ha introdotto una deroga temporanea a determinati obblighi previsti dalla direttiva 2002/58/CE¹. Ha consentito ai fornitori di alcuni servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, su base volontaria e nel rispetto di rigorose garanzie, di continuare a utilizzare tecnologie per il trattamento di dati personali e di altro tipo al fine di individuare, segnalare e rimuovere gli abusi sessuali online sui minori dai loro servizi.

Nel dicembre 2025 la Commissione ha adottato una proposta di proroga limitata del regolamento provvisorio fino al 3 aprile 2028, al fine di evitare l'incertezza giuridica per i fornitori di servizi e mantenere un quadro giuridico che consenta loro di proseguire, nel rispetto del diritto dell'Unione, le attività volontarie volte a individuare, segnalare e rimuovere gli abusi sessuali online sui minori dai loro servizi, mentre erano in corso i negoziati sul regolamento a lungo termine per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori² (di seguito "regolamento a lungo termine"). Il regolamento provvisorio è scaduto il 3 aprile 2026. Il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura il 2 luglio 2026. La Commissione ha adottato la sua posizione sulla posizione del Consiglio a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea il 3 luglio 2026.

¹ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

² Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori (COM(2022) 209 final).

3. FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta della Commissione è intesa unicamente a prorogare il periodo di applicazione del regolamento provvisorio, senza modificarne in altro modo la sostanza o le garanzie previste. Finalità della proposta è evitare l'incertezza giuridica per i fornitori di servizi e garantire la continuità del quadro giuridico temporaneo, consentendo ai fornitori di proseguire, su base volontaria e nel rispetto di condizioni rigorose, le attività volte a individuare, segnalare e rimuovere gli abusi sessuali online sui minori, in attesa dell'adozione e dell'applicazione del regolamento a lungo termine.

4. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PROPOSTI DAL PARLAMENTO EUROPEO

I tre emendamenti proposti dal Parlamento europeo escludono dall'ambito di applicazione del regolamento le comunicazioni interpersonali indipendenti dal numero alle quali è, è stata o sarà applicata la cifratura end-to-end.

La Commissione può sostenere l'adozione del regolamento che prevede una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE, quale emendato dal Parlamento europeo nella votazione del 9 luglio 2026, come misura eccezionale e strettamente temporanea giustificata dall'urgente necessità di ripristinare, senza effetto retroattivo, la certezza del diritto a livello di UE per le attività volontarie dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero volte a individuare, segnalare e rimuovere gli abusi sessuali online sui minori dai loro servizi. In considerazione della durata limitata e della finalità specifica del regolamento provvisorio e nonostante il fatto che l'ambito di applicazione dell'esclusione trarrebbe vantaggio da una maggiore precisione e chiarezza per garantire un'efficace protezione dei minori dalla violenza sessuale e dalla vittimizzazione secondaria, gli emendamenti adottati dal Parlamento europeo sono considerati accettabili e la Commissione può pertanto esprimere un parere positivo al riguardo.

Il presente accordo non pregiudica la posizione della Commissione sui negoziati in corso relativi al regolamento a lungo termine, che devono fornire chiarezza e certezza del diritto a lungo termine. La Commissione ribadisce la necessità di raggiungere rapidamente un accordo sul regolamento a lungo termine per garantire una protezione efficace dei minori.